

**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Gaetano Laviola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 luglio 2020, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n. OMISSIS del RGAC, proposto da CORRENTISTA nei confronti di BANCA, avente ad oggetto conto corrente bancario.

**OSSERVA E RILEVA**

1.1. L'attore, in qualità di avente causa della SOCIETÀ, ha convenuto BANCA, deducendo: a) che detta società ha intrattenuto con la banca dal 1990 al 2013 il rapporto di conto corrente n. OMISSIS; b) la determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza; c) l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici illeciti e di commissioni di massimo scoperto nulle.

Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria delle opportune nullità, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

1.2. Si è costituita BANCA, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.

2. La domanda non è meritevole di accoglimento.

Infatti, secondo quanto accertato dal CTU, non è presente in atti la serie completa degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, mancando gli estratti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1993, nonché quelli relativi alle intere annualità 2003 e 2004.

Al riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudice intende aderire, *"nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione"* (Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. civ. Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7895; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693, secondo cui *"il quarto mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione La tesi esposta dal ricorrente è incentrata sull'affermazione che "la mancanza di alcuni periodi di estratti conto non può comportare che la domanda sia sfornita di prova, perchè nell'azione di ripetizione non si ha necessità di ricostruire l'intero rapporto di conto corrente"*. Per cui, essendo stata nel processo dimostrata l'inesistenza della causa debendi, e dunque il fondamento della domanda di indebitato oggettivo, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere la domanda in ogni caso provata. Invero nel consequenziale quinto motivo il ricorrente deduce anche il vizio di motivazione della sentenza, posto che per il periodo relativo agli ultimi dieci anni ((OMISSIS)) vi era stata integrale produzione degli estratti conto.

I motivi possono essere unitariamente esaminati e vanno disattesi con riguardo al comune presupposto.

*Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, del 7 luglio 2020*

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.

Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. 1<sup>a</sup> n. 21597-13, e v. , anche Sez. 1<sup>a</sup> n. 1842-11, n. 23974-10). Conseguo che la considerazione del giudice a quo, secondo cui era rimasto indimostrato l'andamento del conto nei rapporti di dare-avere, per la mancata produzione degli estratti fin dall'inizio, suffraga l'esito della controversia.

Non risulta difatti censurata la specifica affermazione della sentenza secondo cui l'attore aveva prodotto in giudizio solo alcuni estratti in aggiunta a quelli esibiti dalla banca, e finanche codesti aggiuntivi estratti erano stati prodotti tardivamente, dopo lo spirare dei termini perentori previsti dal codice.

E' dunque infondato il presupposto da cui muove il ricorrente, in quanto egli stesso ha posto in evidenza che la pretesa creditoria era stata modellata su un rapporto di conto corrente in essere dall'anno (OMISSIS).

Ove anche la documentazione prodotta per gli ultimi dieci anni fosse stata integrale, ciò non rilevava affatto, in quanto la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire - cosa che la corte d'appello ha escluso - che il saldo a una determinata data era incontroverso").

Anche la giurisprudenza di merito ha precisato che *"il correntista che agisce sia per la ripetizione dell'indebitato che per la rideterminazione del saldo è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda qualora siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, posto che affinché possa dirsi assolto l'onere probatorio in capo allo stesso è necessario che produca, oltre al contratto (nella specie si contesta che sia viziato per illegittimità di alcune clausole) anche tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d'ufficio"* (Trib. Crotone, 24 aprile 2020, n. 377; cfr. anche Trib. Arezzo, 17 marzo 2020, n. 236, Trib. Latina sez. I, 28 gennaio 2020, Trib. Perugia, 24 giugno 2019, n.997n. 203, Trib. Bari Sez. IV, 9 marzo 2016, Trib. Cagliari, 13 febbraio 2014 e Trib. Roma Sez. VIII, I aprile 2010).

Inoltre, la più recente giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricapitolato i vari orientamenti espressi negli ultimi anni, ha affermato che "tali pronunce convergono nell'affermazione che l'estratto-conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'Appello si è limitata ad affermare che la mancanza degli estratti conto, relativa solamente ad alcuni trimestri per il primo rapporto ed a diversi

*Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, del 7 luglio 2020*

trimestri per l'altro, non inficiava la ricostruzione effettuata dal CTU, di talchè essa poteva ritenersi pienamente legittima.

Ora, come si evince anche dal ricorso per cassazione, per il primo rapporto di conto corrente, n. (OMISSIS), di cui non era neppure nota la data di stipula del contratto, erano stati prodotti comunque gli estratti conto dalla prima operazione contabilizzata (nel gennaio 1975) fino alla chiusura del rapporto (nell'aprile 1998), mancando solo alcuni trimestri intermedi (il primo del 1986, il quarto del 1989, il terzo del 1992); per il secondo rapporto, n. (OMISSIS), di cui neppure era nota la data di stipula del contratto, vi erano estratti conto incompleti dal febbraio 1976 all'ottobre 1997, data di chiusura, e mancavano diversi trimestri intermedi (tre nell'anno 1976, l'intero anno 1977, il quarto del 1978, del 1979, del 1980, del 1987, il primo del 1981, il terzo del 1986 e del 1993). La Corte di merito non chiarisce perchè la ricostruzione operata dal consulente, contestata specificamente dalla banca, potesse comunque ritenersi attendibile nella ricostruzione dei saldi a credito dei correntisti" (Cass. civ. Sez. VI - 1, 4 febbraio 2020, n. 2435). In buona sostanza, se è certamente vero che gli estratti conto non hanno valore di prova legale esclusiva, è altresì vero che, laddove difetti la documentazione contabile relativa al rapporto nella sua integralità, il giudice deve indicare le ragioni per le quali risulti possibile ed attendibile una ricostruzione del rapporto medesimo fondata non già sugli estratti conto, ma su altri elementi, non essendo consentito il ricorso ad indici presuntivi.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'assenza degli estratti conto relativi non soltanto alle due mensilità di febbraio e marzo 1993, ma anche ad un periodo di tempo rilevante, pari alle intere annualità 2003 e 2004 e la carenza di ulteriori elementi non consentono una ricostruzione attendibile dell'andamento del conto.

2.1. Né è possibile ovviare a tale problematica attraverso l'applicazione del criterio del "primo saldo debitore", applicato nella relazione peritale e sostenuto da una parte della giurisprudenza anche di legittimità.

Detto criterio, infatti, ha natura presuntiva e si rivela del tutto inidoneo a consentire l'esatta ricostruzione dell'andamento del conto corrente nei periodi mancanti, soprattutto allorquando detti periodi siano di durata particolarmente rilevante, come nel caso di specie con riferimento alle annualità 2003 e 2004.

Inoltre, coloro che ne sostengono l'applicazione affermano che, nell'ipotesi di azione da parte della banca, in assenza degli estratti conto completi debba trovare applicazione il diverso criterio del "saldo zero", non potendo chiaramente porre a carico della banca attrice un onere probatorio differente e più gravoso rispetto a quello posto a carico del correntista nella situazione inversa. Ebbene, seguendo tale opzione ermeneutica, qualora nel medesimo giudizio venissero proposte contemporaneamente una domanda da parte del correntista e una domanda da parte della banca, si giungerebbe necessariamente al paradosso di avere due ricostruzioni contabili per lo stesso conto: una derivante dall'applicazione del criterio del "primo saldo debitore" e un'altra dall'applicazione del criterio del "saldo zero". Tale conclusione ovviamente non avrebbe alcun senso logico, in quanto la ricostruzione giudiziale del conto corrente può e deve essere unica.

Pertanto, non essendo consentita l'individuazione di un criterio di giudizio la cui applicazione dipenda dalla mera eventualità che nella medesima causa la domanda venga proposta dal solo correntista o dalla sola banca, piuttosto che da entrambi, è evidente che i criteri suindicati devono ritenersi inidonei ai fini della ricostruzione dell'andamento contabile del conto corrente.

2.1.1. Inoltre, con riferimento al criterio del "*primo saldo debitore*", merita anche osservare che lo stesso non garantisce con certezza neppure che il risultato finale sia quello più

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, del 7 luglio 2020*

sfavorevole possibile per il correntista, soprattutto allorché venga in esame la questione dell'anatocismo. Infatti, considerato che la eventuale nullità della clausola anatocistica colpisce sia gli interessi passivi che quelli attivi, qualora nei periodi per cui difettano gli estratti conto il correntista abbia avuto un saldo positivo, con conseguente maturazione di interessi anche anatocistici a suo favore, le relative somme sfuggirebbero al calcolo del rapporto dare/avere, determinando una indebita locupletazione da parte del cliente della banca.

Tale circostanza, nelle ipotesi in cui detti periodi risalgano ad oltre 10 anni prima dell'introduzione del giudizio, vale a dire nel caso in cui sia venuto meno per la banca l'obbligo di conservazione della documentazione contabile, determinerebbe un ingiustificato vantaggio probatorio ed economico per il cliente, dinanzi al quale l'istituto di credito rischierebbe di trovarsi privo di difesa e sarebbe, quindi, costretto, di fatto, ad una conservazione perpetua della documentazione medesima al fine di tutelarsi da eventuali azioni del correntista proposte magari a distanza di decenni.

Una simile conclusione presterebbe il fianco ad un evidente rischio di abusi da parte dei correntisti, i quali ben potrebbero attendere il decorso del termine di conservazione decennale da un periodo in cui il conto è stato in attivo per poi agire in giudizio, producendo soltanto gli estratti relativi a periodi in cui il saldo era negativo e confidando nell'avvenuta distruzione da parte della banca della documentazione ultradecennale.

2.2. Infine, è appena il caso di evidenziare che gli estratti mancanti, come detto relativi a periodi per i quali è decorso il termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, Tub, non avrebbero potuto essere acquisiti neppure attraverso la richiesta ex art. 210 c.p.c./119 Tub proprio per l'avvenuta decorrenza del termine medesimo.

2.3. In definitiva, per le ragioni esposte, accertata l'assenza in atti della serie integrale degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto di conto corrente e l'inesistenza di ulteriori elementi che consentano la ricostruzione attendibile dell'andamento del conto nei periodi per cui difettano gli estratti, la domanda deve essere respinta.

3. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali diversi da quello applicato giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari, sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'art. 702 bis c.p.c., così provvede:

- 1) Rigetta le domande attoree;
- 2) Compensa le spese.

Castrovillari, 6 luglio 2020

IL GIUDICE  
Dott. Gaetano Laviola

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*